



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 99 DEL 08-11-17

OGGETTO:

**NULLA OSTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA AL DI FUORI
DELL'ORARIO DI SERVIZIO - ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 - PRESSO
COMUNI DI ALTIDONA E PEDASO, DIPENDENTE COMUNALE ARCH. ALDO PASQUALINI
ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO COMUNE DI CAMPOFILONE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese
di novembre alle ore 19:00, nella Residenza Comunale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

=====

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente
SACCONI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente
CAUCCI ALESSIA	ASSESSORE	Presente
RASCHIONI FAUSTO	ASSESSORE	Presente
SIMONELLI RITA	ASSESSORE	Presente

=====

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che tra le Amministrazioni comunali di Comunanza e di Campofilone, in un fattivo rapporto di collaborazione tra Enti, sono intercorsi accordi al fine di poter organizzare gli uffici tecnici del Comune di Comunanza e della convezione ex art. 30 del TUEL tra Campofilone, Santa Vittoria in Matenano e Pedaso con le modalità ritenute più funzionali ad un migliore espletamento dei servizi e ad una maggiore efficacia ed efficienza, anche con forme di mobilità provvisoria del personale, peraltro consentendo in tal modo anche l'applicazione del criterio della rotazione del personale, altrimenti di fatto impossibile negli Enti di piccole dimensioni;

VISTA la nota del Comune di Campofilone protocollo n. 460 del 29.01.2016, acquisita al ns. protocollo comunale al n. 725 del 29.01.2016, aente ad oggetto: "Richiesta comando dipendente arch. Aldo Pasqualini triennio 2016/2018" con la quale viene richiesto in comando il dipendente sopra specificato a favore della convenzione costituita tra i Comuni di Campofilone, Santa Vittoria in Matenano e Pedaso, con decorrenza dal 01.02.2016, per la durata di anni tre;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 1 del CCNL del 22.01.2014 il quale prevede che "gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati";

PRESO ATTO che i principi generali contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001 mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro;

TENUTO CONTO che, in presenza di tutti i presupposti (richiesta dell'Amministrazione interessata, assenza di motivi ostativi presso l'ente di appartenenza e assenso dell'interessato) la disposizione del distacco temporaneo presso altro Ente del comparto può configurarsi come atto dovuto;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, che alla prima parte del comma 12 prevede: *"12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale."*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2016 con la quale questa Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta formulata dal Comune di Campofilone e conseguentemente ha espresso parere favorevole al comando presso detto Ente, in qualità di capofila della convenzione per il servizio tecnico ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 costituita tra i Comuni di Campofilone, Santa Vittoria in Matenano e Pedaso, del dipendente comunale arch. Aldo Pasqualini, funzionario tecnico, Cat. D3, Pos. Ec. D4, per anni tre, a decorrere dal 01/02/2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26/07/2017 con la quale questa Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta del Comune di Campofilone e conseguentemente ha confermato, per quanto di competenza di questo Ente, il comando del dipendente comunale Arch. Aldo Pasqualini fino al 31.01.2019 presso

il Comune di Campofilone, quale capofila di una convenzione per il servizio tecnico ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Campofilone e Pedaso, come richiesto dal Comune di Campofilone con nota protocollo n. 3556 del 26/07/2017 (ns. protocollo n. 6019 del 26/07/2017);

VISTE le lettere:

- del Comune di Altidona, protocollo n. 6731 del 28/10/2017, acquisita al protocollo di questo comune al n. 8999 del 30/10/2017, avente ad oggetto: "Richiesta autorizzazione per conferimento incarico Comune di Altidona", con la quale viene chiesto nulla osta per l'utilizzo, ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, del dipendente Arch. Aldo Pasqualini presso il Comune di Altidona dal 1° novembre 2017 al 30 giugno 2018 per tre ore settimanali;
- del Comune di Pedaso, protocollo n. 7337 dell'8/11/2017, acquisita al protocollo di questo comune al n. 9249 dell'8/11/2017, avente ad oggetto: "Richiesta autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 relativamente al Vs. dipendente Arch. Aldo Pasqualini", con la quale viene chiesto nulla osta per l'utilizzo, ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, del dipendente Arch. Aldo Pasqualini presso il Comune di Pedaso per max nove ore settimanali e per tutta la durata della convenzione di cui al precedente atto deliberativo di questo organo n. 78 del 26/07/2017;

CONSIDERATO che nulla osta da parte di questo ente all'accoglimento delle richieste di cui sopra, a condizione che il dipendente venga espressamente autorizzato anche dal Comune di Campofilone, presso il quale presta servizio mediante comando;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale delle Regioni e degli Enti locali;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio secondo il disposto degli articoli n. 49 e n. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

Di esprimere, per quanto di competenza di questo Ente di appartenenza, nulla osta per l'utilizzo, ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, del dipendente Arch. Aldo Pasqualini presso il Comune di Altidona dal 1° novembre 2017 al 30 giugno 2018, per tre ore settimanali e nulla osta per l'utilizzo, ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, del medesimo dipendente presso il Comune di Pedaso per max nove ore settimanali e per tutta

la durata della convenzione di cui al precedente atto deliberativo di questo organo n. 78 del 26/07/2017;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori spese a carico del bilancio comunale né comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è necessario chiedere il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 08-11-017

Il Responsabile del Servizio
F.to SACCONI DOMENICO

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 08-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 09-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 23-06-21 Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata comunicata, con lettera n. 5707 in data 23-06-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- è divenuta esecutiva il giorno 08-11-2017

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
